

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Servizio 6 Trasfusionale - Centro Regionale Sangue

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTO** il DPR n. 28/2/1979, n. 70 recante l'approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione;
- VISTA** la l.r. 23/3/1971 n. 7 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge n. 833 del 23/12/1978;
- VISTA** la l.r. 15/5/2000 n.10 e in particolare l'art.1, comma 2;
- VISTA** la l.r. n. 5 del 14/4/2009 recante *“Norma per il riordino del Servizio sanitario regionale”*;
- VISTA** la Legge 21/10/2005, n. 219 recante *“Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”*;
- VISTO** il D.Lgs 6/11/2007, n. 191, recante *“Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”*;
- VISTO** il D.Lgs 9/11/2007, n. 207, recante *“Attuazione della Direttiva 2005/61/CE che applica la Direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”*;
- VISTA** la Direttiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/1/2003 che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE;
- VISTA** la Direttiva 2005/62/CE della Commissione del 30/9/2005 recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
- VISTO** il D.Lgs 9/11/2007, n. 208, recante *“Attuazione della Direttiva 2005/62/CE che applica la Direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”*;
- VISTO** il D.Lgs 20/12/2007, n. 261, recante *“Attuazione della che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”*;
- VISTO** l'Accordo (rep. Atti n. 206/CRS del 13/10/2011) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c), della Legge 21/10/1995, n.219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome

di Trento e di Bolzano sul documento relativo a *“Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”*;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 12/4/2012 recante *“Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale”*;

VISTO l'Accordo (rep. Atti n. 149/CSR del 25/7/2012) ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 26/8/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente *“Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”*;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 20/10/2015 di *“Aggiornamento dell'elenco, di cui ai decreti ministeriali 12/2/1993 e 25/11/2004 recante: «Individuazione dei centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia»”* così come modificato con successivo Decreto del Ministro della Salute del 1/8/2019;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015 recante *“Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”*;

VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208, che all'articolo 1, comma 583 (Legge di stabilità 2016) stabilisce che le risorse di cui all'articolo 12 del D.Lgs 9/11/2007, n. 207, e all'articolo 5 del D.Lgs 9/11/2007, n. 208, annualmente stanziare sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Salute, sono equamente ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro Nazionale Sangue per le attività di coordinamento della rete trasfusionale;

VISTO l'Accordo (rep. Atti n. 61 del 14/4/2016) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la *“Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20/3/2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”*;

VISTO il vigente Decreto del Ministro della Salute 2/12/2016 recante *“Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020”*;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 2/12/2016 recante *“Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti”* così come modificato dal successivo Decreto del Ministro della Salute 4/4/2018;

VISTO l'Accordo (rep. atti n. 85 del 25/5/2017) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente *“Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale”*. Accordo ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 21/10/2005, n. 219;

VISTA la Legge 27/12/2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* ed in particolare l'art. 1, commi 437, 438 e 439, che istituisce la rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie ed assegna nuovi compiti al Centro Nazionale Sangue;

VISTO il D.Lgs 19/3/2018, n. 19, *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione del 25/7/2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”*;

- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 13/11/2018 recante *“Criteri e schema tipo per la stipula di convenzioni tra le regioni e province autonome e le associazioni e federazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche”*;
- VISTO** l’Accordo (rep. atti n. 225/CRS del 13/12/2018) ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) e dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs 28/8/1997, n. 281, tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante *“Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico- diagnostici in vitro”*;
- VISTO** l’Accordo (rep. Atti. n. 226/CRS del 13/12/2018) ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lettera c), della Legge 21/10/2005, n. 219, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sullo *“Schema tipo di convenzione per la cessione e l’acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale”*;
- VISTO** l’Accordo (rep. atti n. 29/CSR del 25/3/2021) ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis del D.Lgs 9/11/2007 , n. 208, così come aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs 19/3/2018, n. 19, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente *“Aggiornamento e revisione dell’Accordo Stato-Regioni 16/12/2010 (rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica”*;
- VISTO** il DA 4/3/2011 n. 384 recante *“Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unita di raccolta associative”*;
- VISTO** il DA 30/5/2013 n. 1062 recante *“Linea guida per l’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”*;
- VISTO** il DA 9/7/2013 n. 1335 recante *“Requisiti per l’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni federazioni dei donatori volontari di sangue”*;
- VISTO** il D.A. 30/7/2013 n. 1458 recante *“Procedimento per il rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione dei requisiti specifici autorizzativi”*;
- VISTO** il DA 9/1/2017 n. 33 recante *“Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 61/CSR del 14/4/2016) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della Legge 21/10/2005, n. 219, concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20/3/2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”*;
- VISTO** il DA 10 gennaio 2017 n. 35 recante la *Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti e s.m.i.*;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 27 luglio 2021 recante *“Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2021”*;
- PRESO ATTO** della esclusiva, specifica e complessa legislazione di riferimento, europea e nazionale, in materia trasfusionale e delle conseguenziali indispensabili ed improrogabili applicazioni e ripercussioni su tutto il territorio, ivi compreso quello regionale;

- VISTO** il DA n. 872 del 3 settembre 2021 con il quale è stato definito il nuovo modello organizzativo e gestionale del Centro Regionale Sangue, struttura tecnica organizzativa dell'Assessorato della Salute, già inserito in seno al Servizio 6 Trasfusionale - del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, secondo le previsioni dell'art. 6, comma c, della Legge 219/2005 e dei contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 13/10/2011 (rep. Atti n. 206/CRS), che garantiscono lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di attività trasfusionali, di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in sinergia con il Centro Nazionale Sangue;
- CONSIDERATO** che con il citato DA n. 872/2021 si è ravvisata la necessità di realizzare il necessario supporto allo svolgimento delle attività del Servizio 6 Trasfusionale e del Centro Regionale Sangue con la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, composto da professionisti della medicina trasfusionale in servizio presso le Aziende Sanitarie della Regione Siciliana, dei rappresentanti regionali delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e di un esperto in materie giuridiche con specifica competenza trasfusionale in ambito nazionale ed europea;
- VISTO** il DA 8/10/2021 n. 1021 con in quale è stato costituito il Comitato Tecnico Scientifico di supporto allo svolgimento delle attività del Servizio 6 Trasfusionale e del Centro Regionale Sangue;
- CONSIDERATO** che il citato DA n. 1021/2021 ha espressamente previsto che nessun compenso è attribuito ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico con esclusione dell'esperto in materie giuridiche trasfusionali, il cui compenso è determinato con separato decreto;
- VISTA** la l.r. 17/3/2016 n. 3 recante *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale”*;
- VISTO** il Decreto Legge 31/5/2010, n. 78 recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO** in particolare l'art 6 *“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”*, comma 7, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 che testualmente recita *“Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*;
- CONSIDERATO** l'Accordo (rep. Atti n. 206/CRS del 13/10/2011) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c), della Legge 21/10/1995, n.219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo a *“Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”* che istituisce l'organismo di supporto alle attività delle Strutture Regionali di Coordinamento (Centro Regionale Sangue) per le attività trasfusionali;

- CONSIDERATO** che il Comitato Tecnico Scientifico essendo un organismo di supporto delle Strutture Regionali di Coordinamento (Centro Regionale Sangue) per le attività trasfusionali non rientra nella definizione di organo collegiale di cui all'art. 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi" del Decreto Legge 31/5/2010, n. 78 *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/7/2010, n. 122;
- VISTO** il Decreto Legge 26/10/2019, n. 124, coordinato con la Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante: «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*»;
- VISTO** in particolare, l'art 57 "*Disposizioni in materia di enti locali*", comma 2, della Legge 19/12/2019, n. 157, che testualmente recita "*A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: ... b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 ...*";
- VISTO** il successivo comma 2 bis del citato art. 57 della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che testualmente recita "*A decorrere dal 1 gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo 21-bis del Decreto Legge 24/7/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/6/2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della Legge 30/12/2018, n. 145, sono abrogati*";
- CONSIDERATO** che dal combinato disposto dei precedenti commi 2 e 2 bis, dell'art. 57, della Legge 19/12/2019, n. 157, recante «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*» ne discende l'esclusione dell'applicazione, a decorrere dall'anno 2020, di una serie di disposizioni per il contenimento delle spese delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali, fra cui quella prevista dall'art. 6, comma 7, del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/7/2010 n. 122, sulla riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni;
- CONSIDERATO** che per l'espletamento dell'incarico di esperto in materie giuridiche con specifica competenza trasfusionale, in ambito nazionale ed europea, occorre individuare l'importo di un gettone di presenza;
- CONSIDERATA** la durata media di partecipazione ad ogni incontro di Comitato Tecnico Scientifico di almeno 4 ore desumibile dai verbali di ogni seduta;
- VISTI** il Decreto del Ministero della Giustizia 10/3/2014 n. 55 "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31/12/2012, n. 247*" ed il successivo Decreto del Ministero della Giustizia 8/3/2018 n. 37 "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31/12/2012, n. 247*";
- CONSIDERATA** la retribuzione oraria media del dirigente di terza fascia del Servizio 6 Trasfusionale di € 28,50 lorde;
- PRESO ATTO** che la complessità della legislazione trasfusionale nazionale ed europea, a cui il sistema sanitario regionale deve conformarsi, richiede un regolare e continuo supporto

professionale del consulente esperto nelle materie giuridiche che non si limitino alla presenza al tavolo tecnico del Centro Regionale Sangue ma ricomprendano anche quelle attività ed azioni che supportino il lavoro del Servizio 6 Trasfusionale all'interno del quale è stato inserito il Comitato Tecnico Scientifico;

CONSIDERATA congrua la corresponsione di un gettone di presenza giornaliero, pari a € 100,00 oltre IVA se dovuta e contributo previdenziale, ed al netto della R.A. che rimane a carico della Regione, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico, per ogni seduta nonché riunione o sessione di lavoro, caratterizzata da particolari urgenze, a cui il professionista è chiamato a partecipare su convocazione del Dirigente del Servizio 6 Trasfusionale - Centro Regionale Sangue;

PRECISATO che l'incarico di componente non costituisce rapporto di pubblico impiego e cessa, in ogni caso, all'atto del rinnovo del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Regionale Sangue di cui al DA n. 1021/2021 se non nuovamente nominato;

PRESO ATTO che con il DA n. 1021/2021 è stato nominato l'avv. Domenico Alfonzo, componente esperto in materie giuridiche trasfusionali e valido ausilio sulle relative problematiche, scaturenti dall'applicazione della normativa regionale, nazionale ed europea in materia trasfusionale, a cui il sistema sanitario regionale deve conformarsi, materie e funzioni di competenza del Servizio 6 Trasfusionale - Centro Regionale Sangue;

VISTE le dichiarazioni rese dall'Avv. Domenico Alfonzo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti necessari all'instaurazione del rapporto di collaborazione e l'insussistenza delle cause di inconfirmità ed incompatibilità di cui al D.lgs 8/4/2013, n. 39 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il Ministero della Salute annualmente stabilisce, al fine di proseguire le attività strategiche, il miglioramento, l'efficacia e l'efficienza del sistema trasfusionale, uno stanziamento annuo da approvarsi in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della Legge 21/10/2019, n. 219, art. 6, comma 1, lettera c), per le attività destinate al funzionamento delle strutture regionali di coordinamento (in Sicilia - Centro Regionale Sangue giusta DA n. 872/2021);

ATTESO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, annualmente sancisce l'intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni dei fondi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della Legge 219/2005;

CONSIDERATO che le risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della Legge 219/2005, destinate al funzionamento del Centro Regionale Sangue per la Sicilia, possono essere utilizzate per il pagamento dei compensi dell'esperto individuato con DA n. 1021/2021 in analogia con quelle utilizzate dal Centro Nazionale Sangue per situazioni analoghe;

PRESO ATTO che la competenza dell'individuazione del pertinente capitolo di spesa è in capo al Servizio 6 "Trasfusionale - Centro Regionale Sangue" del Dipartimento per le Attività Trasfusionali ed Osservatorio Epidemiologico;

RITENUTO pertanto, di dover formalizzare il provvedimento di nomina conferito all'Avv. Domenico Alfonzo, giusta DA n. 1021/2021 a decorrere dal 8/10/2021 e fino al rinnovo previsto dal citato decreto, come componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Regionale Sangue esperto esperto di normative regionale, nazionale ed europea in materia di trasfusionale a cui il sistema sanitario regionale deve conformarsi;

- VISTO** il D.lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 14, che prevede in capo alle Amministrazioni l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza;
- VISTO** il successivo comma 15, art. 53, del succitato D.lgs 165/2001 che prevede che le amministrazioni che omettono gli adempimenti non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono;
- VISTI** gli artt. 9-bis e 15 del D.lgs. 14/3/2013 n. 33, ove si dispone che l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 53, comma 14 del D.lgs. 165/2001 concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza per i quali è previsto un compenso è effettuato mediante la pubblicazione del collegamento ipertestuale alla banca dati anagrafe delle prestazioni del sistema integrato "Perla PA" del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
- VISTA** la l.r. 12/5/2010, n. 11, art. 22, che introduce altre prescrizioni, relativamente alla pubblicità degli incarichi di consulenza e collaborazione, alle quali le Amministrazioni hanno l'obbligo di attenersi;
- VISTO** le direttive in materia di trasparenza dell'azione amministrativa - pubblicità sul web degli incarichi di consulenza e collaborazioni formulate dall'Assessore alla Funzione Pubblica;
- VISTO** l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i., concernente le Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
- RITENUTO** di dover adempiere a quanto statuito dai succitati dettati normativi in materia di obblighi di pubblicità;
- VISTA** la nota prot.n. 30852 del 8/7/2020, con la quale secondo le succitate disposizioni impartite, viene data indicazione agli Uffici competenti di adempiere agli obblighi di pubblicità;
- VISTA** la l.r. 15/4/2021, n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale";
- VISTA** la l.r. 15/4/2021, n. 10 recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 21/4/2021 - *Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023. D.lgs 23/6/2011, n. 118, e s.m.i. Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori*;
- VISTA** la Circolare n. 11 del 1/7/2021 avente per oggetto "Articolo 9 della l.r. n. 9 del 15/4/2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale";

DECRETA

- ART. 1** Per le motivazioni espresse in premessa, l'Avv. Domenico Alfonzo, nato a Geraci Siculo (PA) il 3/8/1967, nominato componente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Regionale Sangue della Regione Siciliana, con DA n. 1021 del 8/10/2021, esperto di normative regionale, nazionale ed europea in materia di trasfusione, a cui il sistema sanitario regionale deve conformarsi, svolgerà i compiti e le funzioni derivanti dall'incarico di esperto in materie giuridiche a supporto del Servizio 6 Trasfusione - Centro Regionale Sangue del Dipartimento ASOE all'interno del quale

insiste il Comitato Tecnico Scientifico struttura consultiva del Centro regionale Sangue a decorrere dal 8/10/2021 e fino alla scadenza naturale e al rinnovo del citato organismo regionale.

ART. 2 A norma dell'art. 52 della richiamata l.r. 41/85, l'incarico di cui al presente decreto non costituisce rapporto di pubblico impiego e viene meno di diritto all'atto del rinnovo del Comitato Tecnico Scientifico di cui al DA n. 1021 del 08/10/2021.

ART. 3 Al nominato componente esperto sarà corrisposto, per la durata dell'incarico, un gettone di presenza giornaliero pari a € 100,00 oltre IVA se dovuta e contributo previdenziale, ed al netto della R.A. che rimane a carico della Regione nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico, così come stabilito con la delibera di Giunta n. 289 del 21/11/2000 in quanto compatibile, per ogni seduta nonché riunione o sessione di lavoro, caratterizzata da particolari urgenze, a cui il professionista è chiamato a partecipare su convocazione del Dirigente del Servizio 6 Trasfusionale - Centro Regionale Sangue a cui il professionista parteciperà.

ART.5 Il competente Servizio 6 "Trasfusionale" Centro Regionale Sangue del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, individuerà il capitolo di bilancio della Regione Siciliana, nei limiti della capienza per gli anni 2021-2024, sul quale far gravare le somme necessarie alla corresponsione dell'espletamento dell'incarico di componente esperto del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Regionale Sangue e provvederà ad assumere il conseguente impegno di spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online.

Palermo, 28/12/2021

Il Dirigente
(Giacomo Scalzo)

Il Dirigente Generale
(Francesco Bevere)

L'Assessore
(Avv. Ruggero Razza)